

Art. 45

(Accreditamento e convenzionamento)

1. Al fine di elevare il livello qualitativo dell'offerta educativa, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, definisce con deliberazione i requisiti qualitativi ulteriori rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione, ai fini dell'accREDITAMENTO dei servizi educativi, tra i quali gli strumenti e le metodologie di valutazione del servizio, che comportino anche il diretto coinvolgimento delle famiglie nonché i relativi criteri e modalità.

2. L'accREDITAMENTO di cui al comma 1 costituisce:

- a) per i servizi a titolarità privata già autorizzati, condizione per l'accesso al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici;
- b) per i servizi a titolarità pubblica, condizione per il funzionamento stesso del servizio.

3. L'accREDITAMENTO è concesso dal comune territorialmente competente sulla base dei criteri e modalità, stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.

4. Al fine di ampliare l'offerta di servizi educativi, i comuni stipulano convenzioni con i servizi accREDITATI ai sensi del presente articolo.